

III

*(Atti preparatori)***BANCA CENTRALE EUROPEA****PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 19 febbraio 2021****su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937****(CON/2021/4)**

(2021/C 152/01)

Introduzione e base giuridica

In data 18 e 30 novembre 2020 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto, rispettivamente, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 ⁽¹⁾ (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che ricadono negli ambiti di competenza della BCE. Questi ricomprendono, in particolare, la conduzione della politica monetaria, la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e il contributo alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti con riguardo alla stabilità del sistema dei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, primo e quarto trattino, e degli articoli 127, paragrafo 5 e paragrafo 6, e 282, paragrafo 1, del trattato. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

- 1.1. La BCE accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea di istituire un quadro armonizzato a livello dell'Unione europea per le cripto-attività e le attività e i servizi correlati, che fa parte del pacchetto sulla finanza digitale ⁽²⁾ adottato dalla Commissione il 24 settembre 2020. La BCE accoglie altresì con favore l'obiettivo della proposta di regolamento di affrontare i diversi livelli di rischio posti da ciascuna tipologia di cripto-attività, controbilanciato dalla necessità di sostenere l'innovazione. Inoltre, la BCE ritiene che un quadro armonizzato a livello dell'Unione sia fondamentale per evitare la frammentazione all'interno del mercato unico. Fatta questa premessa, vi sono alcuni aspetti della proposta di regolamento relativi alle responsabilità della BCE, dell'Eurosistema e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) per quanto riguarda la conduzione della politica monetaria, il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e la stabilità finanziaria dove sono necessari ulteriori aggiustamenti.
- 1.2. Ai sensi della proposta di regolamento, le cripto-attività, in particolare le due sottocategorie dei token collegati ad attività e dei token di moneta elettronica, hanno una chiara dimensione di sostituzione monetaria, tenuto conto delle tre funzioni della moneta come mezzo di scambio, riserva di valore e unità di conto. La definizione di «token collegato ad attività» fa riferimento alla funzione di riserva di valore («...intende mantenere un valore stabile...») ⁽³⁾, mentre la definizione di «token di moneta elettronica» fa riferimento sia alla funzione di mezzo di scambio che a quella di riserva di valore («...il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come mezzo di scambio e che mira a

⁽¹⁾ COM (2020) 593 final.

⁽²⁾ Il pacchetto sulla finanza digitale comprende una strategia in materia di finanza digitale e delle proposte legislative per garantire un settore finanziario dell'Unione competitivo che offra ai consumatori l'accesso a prodotti finanziari innovativi, assicurando nel contempo la tutela dei consumatori e la stabilità finanziaria.

⁽³⁾ Cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), della proposta di regolamento.

mantenere un valore stabile...») ⁽⁴⁾. La proposta di regolamento pone l'accento sulla funzione di mezzo di scambio dei token di moneta elettronica, rilevando che questi sono «destinat[i] a essere utilizzat[i] principalmente come mezzo di pagamento e che mirano alla stabilizzazione del valore ancorandosi a un'unica moneta fiduciaria» e che «tali cripto-attività, come la moneta elettronica, sono surrogati elettronici per monete e banconote e sono utilizzate per effettuare pagamenti» ⁽⁵⁾. Questa interpretazione è rafforzata dal fatto che gli strumenti finanziari, così come definiti nella Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito la «MiFID II») ⁽⁶⁾, sono esclusi dal campo di applicazione della proposta di regolamento. Alla luce di quanto precede, la BCE evince che i termini «token collegato ad attività» e «token di moneta elettronica» sono definiti nella proposta di regolamento, in tutto o in parte, come mezzi sostitutivi della moneta.

- 1.3. La BCE accoglie con favore l'esclusione generale della BCE e delle banche centrali nazionali degli Stati membri che agiscano in veste di autorità monetarie dall'ambito di applicazione della proposta di regolamento ⁽⁷⁾, nonché l'esclusione dall'ambito di applicazione delle cripto-attività che potrebbero eventualmente essere emesse dalle banche centrali che agiscono in qualità di autorità monetarie e di qualsiasi servizio connesso alle cripto-attività che le banche centrali potrebbero eventualmente fornire ⁽⁸⁾. La BCE osserva che la proposta di regolamento contiene anche riferimenti ai termini «moneta dell'Unione» e «banca centrale di emissione» ⁽⁹⁾ e, se letti in combinato disposto con un'altra componente del pacchetto finanziario digitale che contiene anche questi due termini, ossia la proposta di regolamento relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito ⁽¹⁰⁾, emerge una chiara distinzione nelle proposte legislative dell'Unione tra le cripto-attività e la moneta di banca centrale ⁽¹¹⁾. Al fine di evitare ogni possibile confusione riguardo alla natura giuridica e alle caratteristiche delle cripto-attività (se e dove) emesse dalle banche centrali rispetto alla moneta di banca centrale, la proposta di regolamento potrebbe altresì utilmente confermare che lo stesso non si applicherebbe all'emissione da parte delle banche centrali di moneta di banca centrale basata sulla tecnologia di registro distribuito (DLT) o in forma digitale a integrazione delle forme esistenti di moneta di banca centrale, che la BCE può autorizzare in linea con il trattato e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»).
- 1.4. Infine, per quanto riguarda la definizione di «cripto-attività» introdotta dalla proposta di regolamento, la BCE osserva che la proposta di regolamento contiene una definizione ampia e onnicomprensiva ⁽¹²⁾. Tuttavia, al fine di evitare interpretazioni divergenti a livello nazionale su ciò che può costituire o meno una cripto-attività ai sensi della proposta di regolamento, per contribuire a sostenere la prestazione di servizi di cripto-attività su base transfrontaliera e stabilire una serie di norme veramente armonizzate per le cripto-attività, l'ambito di applicazione della proposta di regolamento dovrebbe essere ulteriormente chiarito. In particolare, è necessaria maggiore chiarezza per quanto riguarda la distinzione tra le cripto-attività che possono essere qualificate come strumenti finanziari (rientranti nell'ambito della MiFID II) e quelle che rientrerebbero nell'ambito di applicazione della proposta di regolamento.

2. Aspetti relativi alla politica monetaria e al sistema di pagamento

2.1. Politica monetaria e relativi aspetti monetari

- 2.1.1. A differenza delle cripto-attività utilizzate esclusivamente come mezzo di pagamento oppure come riserva di valore, le implicazioni di trasmissione della politica monetaria delle cripto-attività che svolgono entrambe queste funzioni potrebbero essere significative. A tale riguardo, la BCE constata che la proposta di regolamento prevede il divieto di pagamento degli interessi sulle cripto-attività ⁽¹³⁾ in linea con la disciplina di altri strumenti utilizzati principalmente come mezzo di pagamento, come la moneta elettronica. In questo contesto, tale divieto potrebbe far dipendere dal

⁽⁴⁾ Cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, punto 4), della proposta di regolamento.

⁽⁵⁾ Cfr. il considerando 9 della proposta di regolamento.

⁽⁶⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁽⁷⁾ Cfr. l'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della proposta di regolamento.

⁽⁸⁾ Cfr. il considerando 7 della proposta di regolamento.

⁽⁹⁾ Cfr., rispettivamente, l'articolo 43, paragrafo 1, e l'articolo 112, paragrafo 5, della proposta di regolamento.

⁽¹⁰⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (COM/2020/594 final). Cfr. considerando 16 e 24, in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 3, e 5, paragrafo 5.

⁽¹¹⁾ In particolare, all'articolo 4, paragrafo 3, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito, si fa riferimento a «moneta della banca centrale», «moneta della banca commerciale», «moneta della banca commerciale sotto forma di token» e «token di moneta elettronica».

⁽¹²⁾ La definizione di «cripto-attività» nella proposta di regolamento è specifica dal punto di vista tecnologico, ma al contempo ampia. Tale approccio differisce da una caratterizzazione delle cripto-attività che sia neutra sotto il profilo tecnologico, ma precisa. Cfr. Occasional Paper del personale della BCE n. 223/2019 dal titolo «Crypto-Assets: Implications for financial stability, monetary policy, payments and market infrastructure» (Cripto-attività: Implicazioni per la stabilità finanziaria, la politica monetaria, i pagamenti e le infrastrutture di mercato), disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu

⁽¹³⁾ Cfr. gli articoli 36 e 45 della proposta di regolamento.

contesto dei tassi di interesse l'attrattività relativa dei token di moneta elettronica e dei token collegati ad attività dal punto di vista del possessore. Non si può escludere del tutto che ciò possa potenzialmente generare afflussi e deflussi qualora il contesto dei tassi di interesse cambi significativamente, il che potrebbe avere implicazioni per la stabilità finanziaria e la trasmissione della politica monetaria.

- 2.1.2. Le cripto-attività con un valore nominale stabile, che fungono da mezzo di pagamento e da riserva di valore, potrebbero incidere sulla stabilità e sul costo della raccolta dei depositi degli enti creditizi, il che potrebbe mettere in difficoltà la capacità degli enti creditizi di assolvere il loro ruolo di intermediazione economica. Poiché il sistema finanziario dell'area dell'euro è prevalentemente basato su enti creditizi, bruschi mutamenti nella solidità del bilancio degli enti creditizi possono incidere negativamente sulla stabilità degli enti creditizi e sulla loro capacità di prestito e, con essa, sulla trasmissione della politica monetaria, anche se le variazioni del sistema finanziario derivanti dall'innovazione e dalla concorrenza non sono di per sé indesiderabili. In uno scenario di sostituzione significativa dei depositi con cripto-attività, gli enti creditizi potrebbero aver bisogno di esplorare fonti alternative di finanziamento, quali il finanziamento del mercato monetario e il finanziamento della banca centrale, con effetti sui costi di finanziamento bancario, sui tassi di riferimento del mercato monetario e sulle dimensioni del bilancio delle banche centrali.
- 2.1.3. Infine, in uno scenario che preveda l'uso diffuso di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica, potrebbe verificarsi un aumento della domanda di attività sicure, con un possibile impatto sulla formazione dei prezzi delle attività, sulla valutazione delle garanzie, sul funzionamento del mercato monetario e sulla conduzione della politica monetaria. Ciò potrebbe portare, in ultima analisi, alla scarsità di garanzie per le operazioni di mercato aperto. Inoltre, un uso diffuso di token collegati ad attività a fini di pagamento potrebbe mettere in discussione il ruolo dei pagamenti in euro e persino compromettere la prestazione pubblica della funzione di unità di conto della moneta.
- 2.1.4. Oltre alle considerazioni di politica monetaria di cui sopra, ai sensi della proposta di regolamento i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica avrebbero caratteristiche diverse, tra cui, per quanto riguarda la loro funzione principale, la composizione delle attività di riserva e i diritti dei possessori. A tale riguardo, sussiste il rischio che, a causa del loro utilizzo concreto, unitamente all'importanza sistemica che possono acquisire, i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica siano di fatto equiparati agli strumenti di pagamento, indipendentemente dalla loro presunta funzione o applicazione principale ai sensi della proposta di regolamento. Se così fosse, i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica dovrebbero essere soggetti a requisiti analoghi al fine di prevenire il rischio di arbitraggio normativo tra i rispettivi regimi. In particolare, poiché le caratteristiche strutturali e l'utilizzo dei token collegati ad attività li rendono adatti all'uso come mezzo di pagamento, sarebbe opportuno, come minimo, imporre agli emittenti di concedere ai possessori di tali token diritti di rimborso sull'emittente o sulle attività di riserva. In aggiunta, si potrebbe prendere in considerazione la creazione di una categoria ad hoc di «token di pagamento» che assoggetterebbe i token collegati ad attività a un insieme di requisiti identici a quelli applicabili agli emittenti di token di moneta elettronica. Inoltre, nel caso di token collegati ad attività significativi che diventano ampiamente utilizzati per i pagamenti nell'Unione, sarebbe opportuno assoggettare gli emittenti di tali token significativi agli stessi requisiti di autorizzazione applicabili agli emittenti di token di moneta elettronica, qualora l'Autorità bancaria europea (ABE) lo ritenga opportuno in base ai criteri di classificazione che saranno ulteriormente stabiliti nelle norme tecniche di regolamentazione.

In aggiunta, la proposta di regolamento prevede che un'autorità competente possa rifiutare l'autorizzazione a un emittente di token collegati ad attività, tra l'altro, qualora il modello imprenditoriale dell'emittente possa costituire una grave minaccia per la stabilità finanziaria, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria ⁽¹⁴⁾. A tale riguardo, quando un dispositivo collegato ad attività equivale a un sistema o a uno schema di pagamento, la valutazione della potenziale minaccia alla conduzione della politica monetaria e al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento dovrebbe rientrare nella competenza esclusiva della BCE (o della banca centrale nazionale di emissione della valuta dell'Unione interessata). Nel caso dell'euro, ciò è dovuto al fatto che una potenziale minaccia può incidere negativamente sull'assolvimento dei compiti fondamentali da svolgere tramite l'Eurosistema ai sensi del trattato, in particolare sulla conduzione della politica monetaria dell'Unione e sulla promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Tali rischi potrebbero in ultima istanza incidere sul conseguimento dell'obiettivo principale dell'Eurosistema di mantenere la stabilità dei prezzi ai sensi del trattato. Visti gli aspetti critici su cui è richiesta la valutazione della BCE nel corso del processo di autorizzazione per gli emittenti di token collegati ad attività, l'intervento della BCE non dovrebbe limitarsi all'emissione di un parere non vincolante in tali ambiti di competenza esclusiva della BCE. Secondo la stessa logica, quando i token collegati ad attività possono avere un impatto sulla conduzione della politica monetaria o sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, anche le banche centrali di tali Stati membri, che ai sensi del trattato mantengono i loro poteri nell'ambito della politica monetaria secondo il diritto nazionale, dovrebbero poter

⁽¹⁴⁾ Cfr. l'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), della proposta di regolamento.

emettere un parere vincolante. Alla luce di quanto precede, la BCE suggerisce che la proposta di regolamento sia modificata di conseguenza. Inoltre, la BCE ritiene che occorra esaminare ulteriormente l'adeguatezza dell'attuale quadro legislativo ai sensi della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito «direttiva sulla moneta elettronica») ⁽¹⁵⁾. In particolare, l'avvento di token di moneta elettronica significativi giustifica un coinvolgimento della BCE (o della banca centrale interessata di uno Stato membro la cui moneta non è l'euro) in modo analogo a quello invocato per quanto riguarda l'autorizzazione degli emittenti dei token collegati ad attività. L'emissione di token di moneta elettronica, soprattutto se classificati come significativi, richiede un'attenta valutazione in relazione alle implicazioni di politica monetaria e rispetto al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

Inoltre, il potere dell'autorità competente di rifiutare l'autorizzazione qualora il modello imprenditoriale di un emittente di token collegati ad attività rappresenti una grave minaccia per la stabilità finanziaria, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria presuppone che l'autorità competente sia in grado di prevedere accuratamente tali rischi nella fase autorizzativa, il che potrebbe non essere possibile in quanto l'entità dei rischi dipende dalla misura dell'uso del token. A tale riguardo, la proposta di regolamento non sembra fornire uno strumento equivalente che consenta all'autorità competente di reagire nel caso in cui un token collegato ad attività diventi una minaccia per la stabilità finanziaria, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria nel corso della sua esistenza. Pertanto, la BCE suggerisce che anche le autorità competenti dovrebbero essere legittimate ad adottare qualsiasi misura necessaria per assicurare la corretta conduzione della politica monetaria e la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e dovrebbero essere tenute ad agire conformemente ai pareri della BCE e delle banche centrali interessate su questi aspetti specifici. Nella proposta di regolamento dovrebbero essere inclusi ulteriori meccanismi per incentivare gli emittenti a limitare l'entità dell'emissione, compresi i requisiti in materia di prove di stress con possibili maggiorazioni di capitale (cfr. paragrafo 3.2.3).

2.1.5. Inoltre, la proposta di regolamento contiene diversi riferimenti all'espressione «monete fiduciarie aventi corso legale». Conformemente ai trattati e al diritto monetario dell'Unione, l'euro è la moneta unica dell'area dell'euro, ossia degli Stati membri che hanno adottato l'euro come valuta. Per quanto riguarda gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta, i trattati fanno sistematicamente riferimento alle valute di tali Stati membri. In nessun punto dei trattati si fa riferimento all'euro o alle valute degli Stati membri come valute «fiduciarie». Inoltre, le banconote e le monete in euro emesse dalla BCE e dalle BCN hanno corso legale. Tali banconote e monete sono denominate in euro e, in quanto tali, sono denominazioni della moneta unica. In tale contesto, non è opportuno fare riferimento, in un testo giuridico dell'Unione, a «monete fiduciarie aventi corso legale». Piuttosto, la proposta di regolamento dovrebbe fare riferimento alle «valute ufficiali», di cui le monete aventi corso legale sono espressione ⁽¹⁶⁾.

2.1.6. Inoltre, la proposta di regolamento contiene disposizioni relative alle misure di custodia che i fornitori di servizi per le cripto-attività devono mettere in atto ⁽¹⁷⁾. In particolare, è previsto che i fondi dei clienti siano tempestivamente depositati presso una banca centrale o un ente creditizio. Anche se le disposizioni in materia di custodia sono accolte con favore, l'accesso ai conti presso le banche centrali per gli enti creditizi nel contesto delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o per il regolamento delle operazioni da parte di sistemi ancillari nel contesto delle operazioni TARGET2, si basa sui criteri e sulle condizioni di idoneità previsti dagli indirizzi della BCE applicabili ⁽¹⁸⁾. Di conseguenza, i fornitori di servizi per le cripto-attività devono essere controparti idonee dell'Eurosistema o operare tramite una banca corrispondente con un conto presso la banca centrale dell'Eurosistema interessata. Misure analoghe possono applicarsi in altre banche centrali del SEBC. Alla luce di quanto precede, la proposta di regolamento dovrebbe fare riferimento agli accordi di custodia con una banca centrale specificando che tali accordi saranno stabiliti solo laddove siano soddisfatti i criteri di idoneità e le condizioni per l'apertura di un conto.

⁽¹⁵⁾ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

⁽¹⁶⁾ Cfr. il preambolo e l'articolo 3, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea; gli articoli 119, paragrafo 2, 140, paragrafo 3 e 282, paragrafo 4, del Trattato; e gli articoli 2, 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1). Cfr. anche la definizione di «valuta» di cui all'articolo 2, lettera a), della Direttiva 2014/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Cfr. l'articolo 63, paragrafo 3, della proposta di regolamento.

⁽¹⁸⁾ Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3); Indirizzo della Banca centrale europea del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

2.2. Aspetti relativi al sistema di pagamento

2.2.1. In stretta connessione con i compiti fondamentali di politica monetaria, il trattato e lo Statuto del SEBC prevedono che l'Eurosistema svolga la sorveglianza sui sistemi di compensazione e di pagamento nell'ambito del suo mandato. Ai sensi del quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, del Trattato, come riflesso nell'articolo 3, paragrafo 1, dello Statuto, uno dei compiti fondamentali del SEBC è quello di «promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento». Nell'assolvimento di tale compito fondamentale, «la BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi»⁽¹⁹⁾. In virtù del suo ruolo di sorveglianza, la BCE ha adottato il regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (ECB/2014/28) (di seguito il «regolamento sugli SPIS») ⁽²⁰⁾. Il regolamento sugli SPIS attua i principi per le infrastrutture dei mercati finanziari emanati dal Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS) e dall'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) ⁽²¹⁾ (di seguito «i principi CPSS-IOSCO»), che sono giuridicamente vincolanti e riguardano i sistemi di pagamento sia di importo rilevante sia al dettaglio di importanza sistemica, gestiti da una banca centrale dell'Eurosistema o da un soggetto privato. Il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema ⁽²²⁾ identifica gli strumenti di pagamento come parte integrante dei sistemi di pagamento e li include pertanto nell'ambito della sua sorveglianza. Il quadro di sorveglianza per gli strumenti di pagamento è attualmente in fase di revisione ⁽²³⁾. In tale quadro, uno strumento di pagamento (ad esempio carta, bonifico, addebito diretto, trasferimento di moneta elettronica e token di pagamento digitale ⁽²⁴⁾) è definito come un dispositivo personalizzato (o un insieme di dispositivi) e/o una serie di procedure concordate tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento utilizzato per disporre un trasferimento di valore ⁽²⁵⁾. Ad oggi, il ruolo di autorità di sorveglianza principale per l'Eurosistema è attribuito facendo riferimento all'ancoraggio nazionale dello schema di pagamento e della sede giuridica della sua autorità di governance. Per gli schemi di bonifico e di addebito diretto paneuropei all'interno dell'area unica dei pagamenti in euro, nonché per alcuni schemi di carte di pagamento internazionali, la BCE ha il ruolo di sorveglianza principale. Anche i prestatori di servizi di pagamento, compresi gli enti creditizi, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, sono soggetti alla PSD2. I quadri di riferimento per la sorveglianza dell'Eurosistema integrano la vigilanza microprudenziale dei prestatori di servizi di pagamento, compresi gli istituti di credito, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, con aspetti rilevanti dal punto di vista del sistema di pagamento, dello schema di pagamento o del meccanismo di pagamento.

2.2.2. Alla luce di quanto precede, la funzione dei dispositivi relativi ai token collegati ad attività e ai token di moneta elettronica che servono all'esecuzione di ordini di trasferimento può essere considerata equivalente a quella di un «sistema di pagamento» ai fini della sorveglianza dell'Eurosistema. I dispositivi relativi ai token collegati ad attività e ai token di moneta elettronica possono essere considerati equivalenti a quelli di un «sistema di pagamento» se presentano tutti gli elementi tipici di un sistema di pagamento: a) un accordo formale; b) almeno tre partecipanti diretti (senza contare eventuali banche di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione o partecipanti indiretti); c) processi e procedure, secondo le regole del sistema, comuni per tutte le categorie di partecipanti; d) l'esecuzione degli ordini di trasferimento all'interno del sistema e comprendente l'avvio del regolamento e/o l'adempimento di un'obbligazione (ad esempio la compensazione) e quindi avente un effetto giuridico sugli obblighi dei partecipanti; e) ordini di trasferimento eseguiti tra i partecipanti. Nello specifico, il regolamento SPIS definisce un sistema di pagamento come «un accordo formale tra tre o più partecipanti, [...] con regole comuni e accordi standardizzati per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra i partecipanti» ⁽²⁶⁾. Nell'ambito

⁽¹⁹⁾ Cfr. l'articolo 22 dello Statuto del SEBC.

⁽²⁰⁾ Regolamento (CE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sugli obblighi di sorveglianza relativi a sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).

⁽²¹⁾ Disponibile sul sito internet della Banca dei regolamenti internazionali all'indirizzo www.bis.org.

⁽²²⁾ Eurosystem oversight policy framework, Revised version (luglio 2016) disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽²³⁾ Cfr. Eurosystem oversight framework for electronic payment instruments, schemes and arrangements (PISA framework) (quadro di riferimento dell'Eurosistema per la sorveglianza di strumenti, schemi e meccanismi di pagamento elettronico - quadro di riferimento PISA), rivisto e consolidato, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽²⁴⁾ Un token di pagamento digitale è una rappresentazione digitale di valore garantita da crediti o attività registrati altrove e che consente il trasferimento di valore tra utenti finali. A seconda della struttura sottostante, i token di pagamento digitali possono prevedere un trasferimento di valore senza necessariamente coinvolgere un soggetto terzo centrale e/o utilizzare conti di pagamento.

⁽²⁵⁾ L'atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di trasferimento di fondi o token di pagamento digitale o di collocamento o ritiro di contante su/da un conto utente, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario. Il trasferimento può coinvolgere un singolo prestatore di servizi di pagamento o più di uno. La definizione di trasferimento di valore ai sensi del quadro di riferimento PISA si discosta da quanto è definito come trasferimento di «fondi» ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35) (di seguito «PSD2»). Un «trasferimento di valore» nel contesto di uno «strumento di pagamento» quale definito nella PSD2 può riferirsi solo a un trasferimento di «fondi». Ai sensi della PSD2, i «fondi» non comprendono i token di pagamento digitali a meno che i token possano essere classificati come moneta elettronica (o, più ipoteticamente, come moneta scritturale).

⁽²⁶⁾ Cfr. l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento SPIS.

di tale definizione, gli ordini di trasferimento e i partecipanti sono definiti in termini ampi che consentono di ricomprendere, rispettivamente, «ogni istruzione che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento» ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁷⁾ e ogni «soggetto che è identificato o riconosciuto da un sistema di pagamento e autorizzato, direttamente o indirettamente, a inviare e ricevere ordini di pagamento verso o dal sistema» ⁽²⁸⁾. Nella misura in cui i dispositivi relativi ai token collegati ad attività e ai token di moneta elettronica siano considerati «sistemi di pagamento», ad essi si applicherebbe il quadro di sorveglianza dei sistemi di pagamento dell'Eurosistema basato sui principi CPSS-IOSCO.

2.2.3. Analogamente, la funzione dei dispositivi relativi ai token collegati ad attività e dei token di moneta elettronica che stabiliscono norme standardizzate e comuni per l'esecuzione delle operazioni di pagamento tra utenti finali potrebbe essere considerata uno «schema di pagamento». Dal punto di vista della sorveglianza, laddove i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica includono l'euro nelle loro attività di riserva o sono denominati in euro, il fornitore di servizi per le cripto-attività responsabile del funzionamento complessivo dello schema di pagamento potrebbe essere soggetto al quadro di riferimento rivisto e consolidato dell'Eurosistema per la sorveglianza degli strumenti e degli schemi di pagamento. Tale quadro sarebbe applicabile a tutti gli strumenti di pagamento elettronico che consentano agli utenti finali di inviare e ricevere valore e quindi si applicherebbe indipendentemente dalla qualificazione dell'attività come fondi ai sensi della PSD2 ⁽²⁹⁾.

2.2.4. Il ruolo di sorveglianza del SEBC sarebbe inoltre fondamentale per quanto riguarda i dispositivi relativi ai token collegati ad attività significativi e ai token di moneta elettronica significativi in ragione dei loro potenziali effetti negativi sulla capacità della banca centrale di emettere e attuare i propri obiettivi di politica monetaria, come indicato in precedenza. Per i motivi di cui sopra, le competenze del SEBC ai sensi del trattato e le competenze dell'Eurosistema ai sensi del regolamento SPIS dovrebbero essere chiaramente esplicitate nei considerando e nel testo degli articoli della proposta di regolamento. Inoltre, la BCE e, se del caso, le BCN interessate la cui moneta non è l'euro dovrebbero partecipare al processo di classificazione dei token collegati ad attività significativi e dei token di moneta elettronica significativi e la BCE dovrebbe essere consultata sull'atto delegato che precisi ulteriormente i criteri da utilizzare ai fini della classificazione. Inoltre, la proposta di regolamento dovrebbe fare riferimento in modo molto più evidente alla potenziale interazione con la PSD2, che nell'attuale testo sembra essere piuttosto limitata ⁽³⁰⁾. Un esempio di potenziale interazione tra la proposta di regolamento e la PSD2 sarebbe rappresentato dal caso in cui un fornitore di servizi stipuli contratti con un beneficiario per accettare cripto-attività diverse dai token di moneta elettronica. In tale ipotesi occorrerebbe chiarire se detti fornitori debbano soddisfare gli stessi requisiti in materia di protezione dei consumatori, sicurezza e resilienza operativa dei prestatori di servizi di pagamento regolamentati. In ultima analisi, occorrerebbe chiarire se tali attività possano equivalere al «convenzionamento di operazioni di pagamento», come definito nella PSD2 ⁽³¹⁾.

3. Osservazioni specifiche sugli aspetti relativi alla stabilità finanziaria e alla vigilanza prudenziale

3.1. Aspetti relativi alla stabilità finanziaria

3.1.1. Disposizioni di vigilanza per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi

3.1.2. La proposta di regolamento istituisce un duplice sistema di vigilanza sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi, soggetti alla vigilanza congiunta dell'autorità nazionale competente (ANC) e dell'ABE. In base a tale sistema, l'ABE avrebbe la responsabilità esclusiva di garantire il rispetto dei requisiti specifici ⁽³²⁾ da parte degli emittenti di token di moneta elettronica significativi, mentre l'ANC pertinente vigilerebbe sul rispetto di tutti gli altri requisiti stabiliti nella proposta di regolamento.

⁽²⁷⁾ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45). Cfr. articolo 2, primo trattino, lettera i), dove l'ordine di trasferimento è definito come segue: «ogni istruzione da parte di un partecipante di mettere a disposizione di un beneficiario una somma di denaro attraverso una scrittura sui conti di un ente creditizio, di una banca centrale o di un agente di regolamento ovvero ogni istruzione che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento, in base alle regole di tale sistema [...]».

⁽²⁸⁾ Cfr. l'articolo 2, paragrafo 18, del regolamento SPIS.

⁽²⁹⁾ Cfr. Eurosystem oversight framework for electronic payment instruments, schemes and arrangements (October 2020), (Quadro di riferimento dell'Eurosistema per la sorveglianza di strumenti, schemi e meccanismi di pagamento elettronico, ottobre 2020) disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu

⁽³⁰⁾ Cfr. l'articolo 63, paragrafo 4, della proposta di regolamento.

⁽³¹⁾ Cfr. articolo 4, paragrafo 44, della PSD2.

⁽³²⁾ Cfr. l'articolo 52 della proposta di regolamento.

- 3.1.3. La duplice vigilanza presenta gravi inconvenienti e i token di moneta elettronica significativi così come i token collegati ad attività significativi riceverebbero una migliore vigilanza a livello europeo. Non sembra esservi alcun motivo economico per giustificare disposizioni di vigilanza differenziate tra i token collegati ad attività significativi (soggetti a una vigilanza armonizzata dell'ABE) e quelli di moneta elettronica significativi (soggetti a duplice vigilanza da parte dell'ABE e dell'ANC). La duplice vigilanza può sfumare i contorni delle responsabilità e aumentare la complessità delle disposizioni. Ciò può anche portare a una duplicazione dei compiti di vigilanza o addirittura a conflitti tra gli stessi, ad esempio laddove le ANC vigilino sugli emittenti di token collegati ad attività significativi o di moneta elettronica significativi che forniscono altri servizi per le cripto-attività. La BCE ritiene che i token collegati ad attività significativi e quelli di moneta elettronica significativi riceverebbero una migliore vigilanza a livello europeo, in quanto ciò garantirebbe un quadro completo dei rischi e un coordinamento delle azioni di vigilanza, evitando nel contempo l'arbitraggio normativo.
- 3.1.4. Il duplice sistema di vigilanza proposto verrebbe attuato in aggiunta ai quadri di riferimento per la vigilanza già esistenti. Nello specifico, quando l'emittente dei token di moneta elettronica significativi è un ente creditizio, la duplice vigilanza comporterebbe ulteriori complicazioni, in quanto l'emittente può essere un ente creditizio significativo vigilato dalla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio⁽³³⁾ (di seguito «regolamento sull'MVU»). La proposta di regolamento assoggetterebbe l'emittente a tre diverse autorità di vigilanza: (i) la pertinente ANC, (ii) l'ABE e (iii) la BCE. A tale riguardo, l'esperienza e le competenze delle ANC nella vigilanza degli emittenti e dei fornitori di servizi di token di moneta elettronica potrebbero essere utilmente messe a frutto nell'ambito della loro partecipazione all'organo decisionale dell'ABE e attraverso i gruppi di vigilanza congiunti nel caso di enti creditizi significativi, nonché nel collegio di vigilanza da istituire per ciascun token di moneta elettronica significativo⁽³⁴⁾.
- 3.1.5. Infine, qualora l'emittente di stablecoin significativi sia un ente creditizio significativo, dovrebbero altresì essere chiarite le responsabilità e i compiti di vigilanza dell'ABE e della BCE per evitare potenziali duplicazioni e conflitti. Precisamente, l'obbligo dell'ABE di imporre l'osservanza da parte dell'emittente dei requisiti stabiliti nella proposta di regolamento non dovrebbe interferire con la vigilanza sui requisiti prudenziali applicati dalla BCE nel suo ruolo di vigilanza bancaria.

3.2. *Requisiti in materia di fondi propri e investimento delle attività di riserva*

- 3.2.1. La fissazione di requisiti prudenziali per gli emittenti di token collegati ad attività e di moneta elettronica è accolta con favore, dato che, per le ragioni esposte in precedenza nel presente parere, tali token potrebbero comportare rischi per la conduzione della politica monetaria e per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Sono accolte con favore anche le misure di salvaguardia proposte per tutelare la sicurezza delle attività di riserva dei token, qualora l'emittente decida di investire parte della riserva.
- 3.2.2. I requisiti prudenziali e di liquidità imposti agli emittenti di stablecoin dovrebbero essere proporzionati ai rischi che tali token potrebbero comportare per la stabilità finanziaria. Sono pertanto accolti con favore i requisiti aggiuntivi stabiliti nella proposta di regolamento per gli emittenti di stablecoin significativi. Ciò premesso, tali requisiti aggiuntivi potrebbero non essere sufficienti per far fronte a rischi crescenti nel caso di utilizzo diffuso degli stablecoin come mezzo di pagamento o riserva di valore in più ordinamenti dell'Unione. Inoltre, gli emittenti di stablecoin che non sono enti creditizi non avrebbero accesso alla funzione di prestatore di ultima istanza delle banche centrali. Alla luce di quanto precede, la BCE formula le seguenti osservazioni.
- 3.2.3. In primo luogo, la proposta di regolamento consente all'ANC di adeguare, verso l'alto o verso il basso, il requisito di fondi propri del 2 % dell'importo medio delle attività di riserva fino al 20 % per gli emittenti (meno significativi) di stablecoin. Nel caso di emittenti significativi, all'autorità di vigilanza non è consentito alcun adeguamento rispetto al requisito del 3 %. Sarebbe opportuno attribuire all'autorità di vigilanza ulteriori poteri di tipo di secondo pilastro, in particolare per gli emittenti significativi, dati i loro maggiori rischi per la stabilità finanziaria. In particolare, gli emittenti significativi di stablecoin dovrebbero essere tenuti a effettuare, su base regolare, prove di stress che tengano conto di scenari gravi, ma plausibili, di stress finanziari (ad esempio shock sui tassi di interesse) e non finanziari (ad esempio rischio operativo). Se un emittente di tali token offre due o più categorie di token di cripto-attività e/o fornisce servizi per le cripto-attività, le prove di stress dovrebbero riguardare tutti questi servizi e attività

⁽³³⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013 pag. 63).

⁽³⁴⁾ Cfr. l'articolo 101, paragrafo 1, della proposta di regolamento.

in modo globale e olistico per tenere conto della combinazione dei vari rischi sottostanti derivante dalla loro struttura complessa. Sulla base dei risultati di tali prove di stress, l'autorità di vigilanza dovrebbe avere il potere di imporre requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri oltre al requisito del 3 %, che dovrebbero essere proporzionati ai rischi individuati. Analoghi requisiti e poteri in materia di prove di stress per l'autorità di vigilanza potrebbero essere introdotti per gli emittenti meno significativi, consentendo alle autorità di vigilanza, in linea di principio, di andare oltre la maggiorazione del 20 % del requisito del 2 % in determinate circostanze, tenuto conto delle prospettive di rischio e dei risultati delle prove di stress.

3.2.4. In secondo luogo, gli emittenti sia di token collegati ad attività sia di token di moneta elettronica possono essere ugualmente esposti al rischio di «corse agli sportelli», con possibili rischi di contagio per il resto del sistema finanziario e rischi correlati per la stabilità finanziaria. È dunque importante che tali emittenti siano soggetti a requisiti armonizzati per quanto riguarda l'investimento delle attività di riserva, al fine di garantire parità di condizioni e seguire il principio «stessa attività, stesso rischio, stesse norme» tra i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica. Requisiti rigorosi in materia di liquidità per gli emittenti di stablecoin, in particolare per gli emittenti significativi, sono anch'essi essenziali per consentire loro di fronteggiare le carenze di liquidità e di ridurre al minimo i rischi per la stabilità finanziaria. In particolare, i regimi di stablecoin e le relative attività di riserva presentano analogie con i fondi comuni monetari. A tale riguardo, il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁵⁾ impone ai fondi comuni monetari di detenere riserve di liquidità significative in caso di improvvisi shock da deflusso. Gli emittenti di stablecoin dovrebbero rispettare requisiti di liquidità che siano almeno tanto prudenti quanto quelli imposti ai fondi comuni monetari con valore patrimoniale netto costante, che dovrebbero essere definiti in norme tecniche di regolamentazione. Tali requisiti conservativi in materia di investimenti, che dovrebbero essere definiti nelle norme tecniche di regolamentazione, potrebbero aumentare la capacità delle attività di riserva degli stablecoin di fronteggiare gravi situazioni di deflusso. Inoltre, gli emittenti di stablecoin significativi dovrebbero essere tenuti a effettuare prove di stress di liquidità su base regolare e, in funzione dell'esito di tali prove, l'autorità di vigilanza dovrebbe avere il potere di rafforzare i requisiti in materia di rischio di liquidità.

3.2.5. Infine, la proposta di regolamento non impone alcuna restrizione per impedire una possibile concentrazione di custodi o investimenti delle attività di riserva. L'assenza di limiti a un'eventuale concentrazione potrebbe compromettere la sicurezza delle attività di riserva e sottoporle a rischi idiosincratici di particolari custodi ed emittenti di debito. La proposta di regolamento dovrebbe prevedere l'introduzione di misure di salvaguardia per prevenire tale concentrazione che dovrebbero essere definite in norme tecniche di regolamentazione.

3.3. Aspetti di vigilanza prudenziale

3.3.1. La BCE e l'ANC interessata sono le autorità competenti che esercitano i poteri di vigilanza prudenziale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁶⁾ (indicato anche «CRR») e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁷⁾ (indicata anche come «CRD»), che stabiliscono congiuntamente il quadro CRR/CRD. Inoltre, il regolamento sull'MVU attribuisce alla BCE compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi dell'area dell'euro e attribuisce alla BCE la responsabilità del funzionamento efficace e coerente del meccanismo di vigilanza unico (SSM) nell'ambito del quale le responsabilità specifiche di vigilanza prudenziale sono ripartite tra la BCE e le ANC partecipanti. In particolare, la BCE ha il compito di autorizzare e revocare le autorizzazioni di tutti gli enti creditizi ⁽³⁸⁾. Per gli enti creditizi significativi, la BCE ha altresì il compito, tra l'altro, di assicurare il rispetto della pertinente normativa dell'Unione che impone agli enti creditizi requisiti prudenziali, compreso l'obbligo di adottare solidi dispositivi di governo societario, quali solidi processi di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno ⁽³⁹⁾. A tal fine, alla BCE sono conferiti tutti i poteri di vigilanza per intervenire nell'attività degli enti creditizi al fine dell'esercizio delle sue funzioni.

⁽³⁵⁾ Regolamento (UE) n. 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

⁽³⁶⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽³⁷⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽³⁸⁾ Cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 6, paragrafo 4 e l'articolo 14 del regolamento sull'MVU.

⁽³⁹⁾ Cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU.

- 3.3.2. Ai sensi della proposta di regolamento gli Stati membri sono tenuti a designare le ANC incaricate di svolgere le funzioni e i compiti previsti dalla proposta di regolamento ⁽⁴⁰⁾. Inoltre, la proposta di regolamento contiene un riferimento generico alla necessità che le ANC si coordinino con le autorità responsabili della vigilanza o della sorveglianza di attività diverse da quelle svolte dagli emittenti e dai fornitori di cripto-attività ai sensi della proposta di regolamento ⁽⁴¹⁾. Di fatto, i poteri di vigilanza attribuiti alle ANC ai sensi della proposta di regolamento ⁽⁴²⁾ possono altresì avere implicazioni prudenziali per gli enti creditizi, come ad esempio nel caso di richiesta di informazioni supplementari o di congelamento o sequestro di beni. In tali casi, l'invito a collaborare con altre autorità potrebbe non essere sufficiente ⁽⁴³⁾.
- 3.3.3. Alla luce di quanto precede, è della massima importanza istituire un chiaro meccanismo di coordinamento, comprensivo di procedure e scadenze definite in modo preciso per quanto riguarda gli aspetti relativi alla notifica, tra le ANC interessate e la BCE nel suo ruolo di autorità di vigilanza prudenziale per gli enti creditizi significativi quando intendono emettere cripto-attività e/o fornire servizi connessi alle cripto-attività. Un chiaro meccanismo di coordinamento garantirebbe che le rispettive competenze delle ANC e della BCE possano essere svolte in modo tempestivo, efficace e coerente. Garantirebbe inoltre il rispetto della proposta di regolamento da parte degli emittenti e dei fornitori di cripto-attività. La proposta di regolamento dovrebbe fare riferimento all'obbligo per le ANC di informare la BCE nei casi in cui un ente creditizio significativo emetta un libro bianco, intenda fornire uno dei servizi per le cripto-attività o violi la proposta di regolamento.
- 3.3.4. Inoltre, qualora degli enti creditizi significativi emettessero token collegati ad attività significativi e token di moneta elettronica significativi si applicherebbe il duplice sistema di vigilanza tra l'ANC interessata e l'ABE. In tale contesto, è necessario spiegare ulteriormente cosa comporterebbe concretamente la vigilanza dell'ABE. Inoltre, questo duplice sistema di vigilanza dovrebbe altresì tenere conto del ruolo di vigilanza della BCE laddove siano coinvolti degli enti creditizi significativi, con meccanismi di coordinamento più chiari, compreso un regime di notifica chiaro e l'inclusione della BCE nel collegio in qualità di autorità di vigilanza prudenziale. Infine, la proposta di regolamento dovrebbe fare esplicito e coerente riferimento alle autorità di vigilanza prudenziale sia per i token collegati ad attività significativi sia per i token di moneta elettronica significativi ⁽⁴⁴⁾.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 febbraio 2021.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

⁽⁴⁰⁾ Cfr. l'articolo 81 della proposta di regolamento.

⁽⁴¹⁾ Cfr. gli articoli 85 e 110 della proposta di regolamento.

⁽⁴²⁾ Cfr. l'articolo 82 della proposta di regolamento.

⁽⁴³⁾ Cfr. l'articolo 82, paragrafo 4, lettera b), della proposta di regolamento.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. gli articoli 99, paragrafo 2, e 101, paragrafo 2, lettera b), della proposta di regolamento.